

STATUTO

INTER CLUB GRANGE

NEROAZZURRE APS



Revisione	Data	Modifica
0	Atto costitutivo 08-08-2008	Nuovo
1 Integrale	30 Giugno 2023 Assemblea Straordinaria	Revisione integrale per passaggio APS
Punto 16.2 -27.4 - 27.6 e 31.3	23 Novembre 2025	Adeguamento alle norme del Terzo Settore

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " INTER CLUB GRANGE NEROAZZURRE APS"

Indice degli articoli		
Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile Art. 2) Sede Art. 3) Scopo Art. 4) Oggetto Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti Art. 6) Durata Titolo II – Associati Art. 7) Definizione di Associato Art. 8) Numero minimo di Associati Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati Art. 10) Ammissione degli Associati Art. 11) Recesso dell'Associato Art. 12) Esclusione dell'Associato Titolo III – Patrimonio ed entrate Art. 13) Patrimonio iniziale Art. 14) Entrate Art. 15) Quota Quota Annuale Art. 16) Raccolta fondi Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti Art. 18) Incremento del patrimonio Art. 19) Salvaguardia del patrimonio Art. 20) Divieto di distribuzione Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare	Titolo IV – Sistema di governance Art. 22) Organi Sezione I- Assemblea degli Associati Art. 23) Principi generali Art. 24) Competenze dell'Assemblea Art. 25) Convocazione dell'Assemblea Art. 26) Presidenza dell'Assemblea Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea Sezione II - Consiglio Direttivo Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo Art. 30) Gratuità dell'incarico Art. 31) Durata della carica Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere Art. 35) Presidente e Vice Presidente Art. 36) Segretario Art. 37) Tesoriere	Sezione IV-Organo di Controllo e Revisione Legale Art. 38) Composizione dell'Organo di Controllo Art. 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo Art. 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo Art. 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo Art. 42) Compenso dell'Organo di Controllo Art. 43) Esercizio della funzione di revisione legale Art. 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale Titolo V - Bilanci, libri e scritture Art. 45) Esercizi associativi Art. 46) Bilancio d'esercizio Art. 47) Bilancio sociale Art. 48) Scritture contabili Art. 49) Libri dell'Associazione Titolo VI – Estinzione e scioglimento Art. 50) Devoluzione del patrimonio



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " INTER CLUB GRANGE NEROAZZURRE APS "

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1.

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa dei soci della già Associazione " INTER CLUB GRANGE NEROAZZURRE ASD ", l'associazione di promozione sociale denominata " INTER CLUB GRANGE NEROARRURRE APS Associazione di Promozione Sociale" (d'ora innanzi, l' "Associazione").

1.2.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in TRINO (VC) – cap. 13039 - Via Giuseppe Gennaro n. 4.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La variazione della sede nell'ambito dello stesso Comune , non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione ai competenti uffici.

Articolo 3 - Scopo

3.1.

L'Associazione , quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira a):

- perseguire il bene comune;

- promuovere ed attuare iniziative ricreative, culturali, sportive, artistiche, turistiche, assistenziali atte a :

- organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero legate al mondo della cultura e dello sport.

In particolare l'associazione orienterà la propria attività nel settore del gioco del calcio con

una professione di simpatia nei confronti della squadra e dei colori del F.C. INTERNAZIONALE MILANO, perseguendo le finalità e gli obiettivi espressi dal Centro Coordinamento Inter Club.

- potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero;
- favorire l'armonizzazione della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro degli associati per un reciproco scambio di valori ed esperienze;
- organizzare manifestazioni culturali, sportive e ricreative a carattere locale;
- favorire l'inserimento dei giovani nell'attività dell'Associazione;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

3.2.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4 - Oggetto

4.1.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale di cui alle lettere dell'art. 5 del D.lgs.117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4.2.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale: organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative del gioco del calcio verso la squadra del F.C. INTERNAZIONALE DI MILANO. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata

Titolo II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

7.1.

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari ;
- b) Soci sostenitori;

7.3.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o esclusione dell'Associato. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

Articolo 8 - Numero minimo di Associati

8.1.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche.

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile:

- 1) Rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'associazione;
- 2) Evitare qualsiasi atto di illecito comportamento allo stadio e fuori dallo stesso che possa costituire danno (per le persone) e per il F.C. INTERNAZIONALE.
- 3) Versare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti.
- 4) Accettare ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e del Centro Coordinamento, portate opportunamente a sua conoscenza.
- 5) votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
- 6) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 7) di prendere atto dell'Ordine del giorno nelle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico- finanziario dell'ente e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendo per



iscritto, con comunicazione diretta al Presidente, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni dal suo ricevimento.

8) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e con le modalità preferite dagli organi sociali.

9) Usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni predisposte dall'Inter Club Grange Neroazzurre APS, direttamente o tramite il Centro di Coordinamento per la partecipazione alle manifestazioni che vedono impegnata la squadra del F.C. INTERNAZIONALE.

10) Ricevere in dotazione definitiva o provvisoria, materiale pubblicitario e rappresentativo o che riproduce immagini e colori del F.C. INTERNAZIONALE e le didascalie stilate o gradite al Centro Coordinamento.

11) Partecipare ai raduni e ai congressi organizzati dal Centro Coordinamento.

12) Aderire alle iniziative promosse dall'Inter Club Grange Neroazzurre APS, con le agevolazioni predisposte per i singoli associati.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10.1.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, non aderendo ad altra Associazione della stessa natura, collegata con altro Club Italiano di Calcio Professionista, dichiarando di impegnarsi – in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Il numero degli associati è illimitato.

10.2.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro trenta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di trenta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.5.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può entro 30 giorni chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

10.7.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal



giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata in forma scritta.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 – Esclusione dell'Associato.

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b) per sopravvenuta incompatibilità;
- c) per condotta morale e sportiva che arrechi discredito all'associazione e nocumento all'immagine del F.C. INTERNAZIONALE.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso in forma scritta.

12.4. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far data dal ricevimento della comunicazione

12.5. L'associato escluso può presentare istanza di riesame all'assemblea. L'assemblea delibera Solo dopo aver ricevuto notizia degli argomenti portati a sua difesa.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 - Patrimonio iniziale

13.1.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, la quale avviene con continuità di valori del conto corrente bancario e dei beni esistenti dell'Associazione " INTER CLUB GRANGE NEROAZZURRE ASD' " .

Articolo 14 - Entrate

14.1.

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) Quote Annuali dei soci ;**
- b) Contributi pubblici e privati**
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- d) le elargizioni, erogazioni liberali, donazioni e le disposizioni testamentari non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;**
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;**
- g) entrate da attività di raccolta fondi**
- h) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;**
- i) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;**
- l) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.**

14.2.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È 'comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto alla Normativa Applicabile.



Articolo 15 - Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, quale quota associativa annuale. La quota annuale non è trasferibile , non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, decesso o perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente, dal Consiglio Direttivo, in conseguenza della richiesta del Centro Coordinamento Inter Club (C.C.I.C.) .

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il socio potrà essere chiamato al versamento di contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

Articolo 16 - Raccolta fondi

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale ed eventualmente della quota iniziale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è restituibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi a causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18 - Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 – Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. C.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22 - Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata)
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.



Sezione I- Assemblea degli Associati

Articolo 23 - Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 24 - Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;**
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;**
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;**
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;**
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;**
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;**
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;**
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».**

Articolo 25 - Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno 1/3 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, ove nominato.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Vercelli.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto affisso presso la sede sociale, e comunicazione con mezzi elettronici, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;**
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.**

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27 - Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;**
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.**
- c) Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno 30 giorni nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto. Gli Associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.



Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con la presenza di metà più 1 dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.



Sezione II- Consiglio Direttivo

Articolo 28 - Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e disporre la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 29 - Composizione del Consiglio Direttivo

29.1.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di Cinque (5) a un massimo di quindici (15) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

29.3.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30 - Gratuità dell'incarico

30.1.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31 – Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi, che sono legati al ciclo olimpico e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante elezione da parte dell'assemblea Ordinaria dei soci. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.



31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove presente.

32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso scritto affisso presso la sede sociale e inviata con mezzi elettronici contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è inviato almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Articolo 33 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34 - Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35 - Presidente e Vice Presidente

35.1.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in



mancaza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36 - Segretario

36.1.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

36.2.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, e del Libro degli Associati.

Articolo 37 - Tesoriere

37.1.

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38 - Composizione dell'Organo di Controllo

38.1.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.4.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

-soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

-soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

40.2.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

41.3.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

41.4.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

41.7.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

41.8.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

41.9.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42 - Compenso dell'Organo di Controllo

42.1

Per componenti dell'Organo di Controllo è prevista la gratuità della loro prestazione. E' previsto il solo rimborso spese sostenute.

Articolo 43 - Esercizio della funzione di revisione legale

43.1.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.



Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Articolo 45 - Esercizi associativi

45.1.

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46 - Bilancio d'esercizio

46.1.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47 - Bilancio sociale

47.1.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48 - Scritture contabili

48.1.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49 - Libri dell'Associazione

49.1.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;**
- b) il Registro dei Volontari;**
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;**
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.**

49.2.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

49.3.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

49.4.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del

Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

49.5.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

49.6.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 50 - Devoluzione del patrimonio

50.1.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Trino, 23 Novembre 2025

IL PRESIDENTE



Sali Gian - Carlo

